



Città di Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 18 del 30/06/2020

OGGETTO : ADESIONE ALLA SOCIETÀ CEM AMBIENTE SPA – APPROVAZIONE STATUTO E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA STESSA SOCIETÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **14:40**, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di seconda convocazione in diretta streaming, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Fabio Della Vella**, il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott.ssa Maria G. Fazio**.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari dell'11.06.2020, notificate via pec con comunicazione prot. n. 28194 del 22.06.2020 del Presidente del Consiglio Comunale, la seduta si tiene in presenza nella consueta Sala Consiliare a porte chiuse con diretta streaming per il pubblico.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	14	DELLA VELLA FABIO	Presidente del Consiglio
2	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	Consigliere	15	D'ERCHIE ALESSANDRO	Vice Presidente
3	BIAFORA SALVATORE	consigliere	16	MANCINI SILVIA	Vice Presidente
4	BRASACCHIO ROSALIA	Consigliere	17	MOTTA MONICA	Consigliere
5	CALIANDRO EROS	Consigliere	18	PROCOPIO FRANCESCO	Consigliere
6	CAPODICI SALVATORE	Consigliere	19	RAMETTA GIOVANNI	Consigliere
7	CETRULLO LUCIANO	Consigliere	20	SANSALONE COSIMO VINCENZO	Consigliere
8	CHIESA FABRIZIO	Consigliere	21	SPINAPOLICE SERGIO	Consigliere
9	COCCIRO GIOVANNI	Consigliere	22	TEDESCO MARIANNA	Consigliere
10	CORRADINI LORENZO	Consigliere	23	TUFO NICOLA	Consigliere
11	DE MASTRO RAFFAELLA AGATA FABIOLA	Consigliere	24	VERZINO LOREDANA	Consigliere
12	DE VITO GRAZIELLA	Consigliere	25	VOLPE FELICE	Consigliere
13	DEL CORNO ALESSANDRO	Consigliere			

Risultano assenti i consiglieri: BIAFORA, CAPODICI, CETRULLO, COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO, D'ERCHIE, MOTTA, RAMETTA, SANSALONE, SPINAPOLICE, VERZINO

Sono pertanto presenti **n. 13** componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: TESAURO GIANFRANCA, CARIGLIA CHIARA FEDERICA, PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : ADESIONE ALLA SOCIETÀ CEM AMBIENTE SPA – APPROVAZIONE STATUTO E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA STESSA SOCIETÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA

IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 11) dell’ordine del giorno: *“Adesione alla Società CEM Ambiente SpA – Approvazione statuto e deliberazioni in ordine all’affidamento in house alla stessa Società della gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata”* e cede la parola al Sindaco per relazionare in merito;

RELAZIONA quindi il Sindaco, così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE informa che il Consigliere Biafora S. ha presentato due emendamenti alla proposta di deliberazione, acclarati al protocollo dell'Ente al n. 21530 e 21531 del 12.05.2020 e procede, in assenza del Consigliere proponente, a darne lettura;

IL PRESIDENTE informa altresì che i competenti Dirigenti hanno espresso sull'emendamento prot. n. 21530/2020 parere favorevole mentre sull'emendamento prot. 21531/2020 parere non favorevole, così come risulta dall'allegata documentazione;

IL PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 - prot. n 21530/2020, allegato alla presente deliberazione;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli nessuno, contrari n. 13 (Rocchi, Della Vella, Barlassina, Brasacchio, Caliendo, Chiesa, Corradini, De Vito, Mancini, Procopio, Tedesco, Tufo, Volpe) espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di non accogliere l'emendamento n. 1.

IL PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento n. 2 prot. n. 21531/2020, allegato alla presente

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli nessuno, contrari n. 13 (Rocchi, Della Vella, Barlassina, Brasacchio, Caliendo, Chiesa, Corradini, De Vito, Mancini, Procopio, Tedesco, Tufo, Volpe) espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di non accogliere l'emendamento n. 2.

IL PRESIDENTE apre quindi il dibattito;

IL PRESIDENTE dà atto che nessun Consigliere chiede di intervenire e pertanto chiede se ci sono dichiarazioni di voto;

INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Tufo Nicola che annuncia, a nome della maggioranza, il voto favorevole;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo Tufo N., così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

VISTI gli emendamenti presentati dal Consigliere Biafora S., acclarati al protocollo dell'Ente al n. 21530 e al n. 21531 del 12.05.2020 ed allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO delle singole votazioni sugli emendamenti presentati a seguito delle quali gli stessi risultano non accolti;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 200, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- che il comma 7 dell'art. 200 cit., fa salva tuttavia la facoltà delle Regioni di “adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”;
- che avvalendosi di tale facoltà, la Regione Lombardia ha adottato un modello di affidamento alternativo agli ATO (cfr. comunicazione della Direzione Generale reti e Servizi prot.17129 del 06.08.2007 recante “Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani”), che fa salve le competenze dei Comune e la loro discrezionalità nell'individuazione delle modalità di affidamento, anche in forma associata del servizio, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- che la scelta della Regione Lombardia è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma 1bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 2011, n. 148 , con l'approvazione con DGR n. 1990 del 20/06/2014 del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, e da ultimo rinnovata con l'“Atto di indirizzo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «Piano verso l'economia

circolare»”, approvato con D.c.r. 21 gennaio 2020 - n. XI/980 (cfr. Allegato 1, paragrafo 3: “Nel modello organizzativo di Regione Lombardia, che non ha previsto l’istituzione degli ATO nel rispetto delle indicazioni del comma 7 dell’art 200 del d.lgs. 152/2006, il comune è l’ente che affida il servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli “impianti di piano”, definiti dalla pianificazione regionale, sono funzionali a garantire la ricezione dei flussi di rifiuti indifferenziati prodotti dai comuni lombardi.”);

- che l’art. 198 del citato D. Lgs. 152/2006 prevede che sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;

PREMESSO ALTRESÌ, che:

- il servizio di igiene urbana è attualmente svolto dall’ATI Econord SpA e Zanetti Arturo e C. Srl;
- le modalità di gestione del servizio in appalto sono quelle di cui al capo V del D. Lgs. n. 163/2006 (ora D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i), lo stesso è stato affidato tramite procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il corrispettivo comprende la gestione dei rifiuti la raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in forma differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori, pulizia parchi e giardini scolastici, la gestione del centro di raccolta comunale in regime di privativa, le forniture destinante sia alle utenze domestiche che non domestiche, gli oneri necessari, diretti e indiretti all’espletamento dei servizi in appalto oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per l’espletamento degli stessi;
- il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 29/05/2014, al n. rep. Comunale 737;

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 128 del 21/06/2019, con la quale è stato approvato un protocollo di intesa con la società CEM Ambiente S.p.A., sottoscritto in data 03/07/2019, al fine di verificare la concreta ed effettiva sussistenza dei presupposti tecnico-operativi, economici e giuridici preordinati all’eventuale prospettazione di un’operazione di adesione del Comune alla società CEM Ambiente S.p.A. ed al conseguente conferimento a quest’ultima del servizio pubblico di gestione dei rifiuti in esito alla puntuale e positiva verifica della complessiva convenienza e fattibilità tecnico-economica di questa opzione;

DATO ATTO:

- che CEM Ambiente S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico partecipata dalla Provincia di Monza e da 67 Comuni soci, per i quali svolge il servizio pubblico locale di igiene urbana secondo la formula dell’inhouse providing in forza di specifici contratti di servizio formulati secondo la medesima formula organizzativa e gestionale, in conformità in ogni caso alle indicazioni provenienti dai singoli comuni in ordine alla conformazione e ai livelli prescelti per il servizio nel proprio territorio;
- che la strutturazione societaria di CEM Ambiente S.p.A. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l’affidamento in house come recepiti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo - ancorché esercitato in forma congiunta dai Comuni soci - analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi affidati, nonché alla destinazione prevalente dell’attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito territoriale, così come meglio esplicitato nello Statuto sociale che è stato recentemente revisionato per adeguarlo alle intervenute disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di settore per le società “in house providing”, in particolare dal citato T.U. nonché dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016;

- che, in ragione di quanto sopra, in data 2 agosto 2018 è stata perfezionata, da parte di uno dei Comuni soci della predetta CEM Ambiente S.p.A., la procedura di iscrizione nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", legittimandosi l'affidamento in house del servizio di che trattasi in favore della medesima CEM Ambiente S.p.A., che risulta quindi regolarmente qualificata;

VALUTATO il modello organizzativo e la peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea con il Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei soci, che prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione degli impianti di trattamento autorizzati in regime ordinario di proprietà, con particolare riferimento al centro servizi e al centro di raccolta di via Portogallo, alle attività di controllo dell'andamento dei servizi, i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.), affidando parte della concreta esecuzione:

- da una parte, relativamente ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti raccolti a domicilio in forma differenziata, di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi accessori, etc.), con possibile eventuale estensione anche ad altri servizi quali, alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.;
- dall'altra, con riferimento ai servizi di gestione e conduzione del centro di raccolta, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti nel centro di raccolta, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, garantendo in tal modo la concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio, assicurando nel contempo - nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;
- ferma la possibilità di effettuare in proprio alcune tipologie di servizi o trattamenti, qualora le condizioni tecnico/economiche lo concedessero, il tutto al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi verso i soci, minimizzando nel contempo i costi a carico degli stessi;

ATTESO che:

- rispettivamente con note in data 03/02/2020 protocollo n. 6608/20, in data 05/02/2020 n. 7149/20, e infine in data 30/04/2020 con nota n. 20182/20, CEM Ambiente S.p.A. ha presentato la propria proposta organizzativa e tecnico-economica di organizzazione del servizio, in cui - a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione della società e del modello organizzativo adottato, nonché degli obiettivi fissati nel medio periodo – sono precisate le caratteristiche tecniche delle prestazioni relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente scheda di costo, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio la cui durata è pari a 6 anni con decorrenza stabilita dal 01/02/2021;
- Il modello organizzativo proposto è dettagliato nella documentazione di seguito elencata che ne costituisce parte integrante e sostanziale ovvero:
 - Piano industriale 2016-2020;
 - Statuto sociale, adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016;
 - Capitolato tecnico prestazionale-specifiche organizzative dei servizi con allegato integrativo, tabelle e planimetrie specifiche;

- Schema del contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento "in house" dei servizi di igiene urbana;
- Scheda costi di riferimento della platea dei servizi di igiene urbana attivati dal Comune;
- Carta di qualità dei servizi erogati;
- Studio di benchmarking posizionamento CEM;

RITENUTO che l'acquisto della partecipazione azionaria in CEM Ambiente S.p.A., società a tutti gli effetti riconducibile all'alveo delle società in house pluripartecipate, è giustificato e motivato in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017, in quanto:

- la partecipazione ha per oggetto l'esercizio di attività e la gestione di un servizio pubblico strettamente necessario alle finalità istituzionali del Comune, quali il servizio di igiene urbana, riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale;
- l'ipotesi di adesione ad una società in house pluripartecipata ha il pregio, di garantire al Comune, una gestione di rilievo sovracomunale in linea con l'intervenuto quadro normativo che tende ad imporre gestioni dei servizi pubblici in forma aggregata e tale da superare la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale di che trattasi, realizzando così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza su ambiti territoriali ottimali, in linea con le previsioni dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 e pur in assenza della definizione di specifici ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei da parte di Regione Lombardia;
- l'affidamento in house consente all'Amministrazione comunale di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile ed idoneo ad assicurare eventuali successive modifiche delle esigenze dell'amministrazione, anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o l'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio, nonché di acquisire la disponibilità di un know-how aziendale maturato in ormai diversi decenni di gestione, certificata dagli importanti risultati conseguiti dalla società nel campo della raccolta differenziata e tale da facilitare l'introduzione di modelli innovativi di gestione;
- nello specifico, la decisione di acquisire una partecipazione azionaria in CEM Ambiente S.p.A. e di affidare conseguentemente il servizio alla stessa società, è originata dalla complessiva valutazione operata sull'assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al complessivo modello di governo societario ed ai risultati strategici ed operativi, oltre che economico-patrimoniali, conseguiti dalla stessa, con riferimento anche alla verifica effettuata sugli indicatori tecnico-operativi ed economici da questa assicurati nella concreta gestione dei servizi, come diffusamente illustrati nella relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012;
- il modello di affidamento prospettato è stato positivamente avallato in sede di avvenuta iscrizione di altro Comune socio all'elenco di cui di cui all'art. 192 del D.Lgs.50/2016, relativamente al medesimo affidamento;

PRESO ATTO, con riferimento agli indicatori sopra citati, che:

- dal punto di vista tecnico-operativo, l'organizzazione del servizio è improntata a standard quali-quantitativi rispettosi dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente l'attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio;
- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta sul territorio dei Comuni CEM è in costante aumento e si attesta, per il 2018, a circa il 77% medio (che diventa l'82% per i Comuni che hanno aderito al progetto Ecuosacco), risultato che si accompagna con il dato relativo al quantitativo medio di rifiuto secco indifferenziato conferito pari a circa 64 kg pro capite (che diventa pari a circa 45 kg pro capite per i Comuni in regime Ecuosacco), ovvero dei risultati significativamente più elevati dei corrispondenti indicatori riscontrabili nella gestione attuale, dove la percentuale di raccolta differenziata in valore assoluto, si attesta al

64% (dato parziale 2019 al 30/09 pari a 66%) e la produzione annua di rifiuto secco indifferenziato è attorno ai 162 kg/ab;

- dal punto di vista economico, si rileva come la proposta tecnico-operativo gestionale di organizzazione del servizio formulata da CEM Ambiente S.p.A., consente di ottenere un margine di convenienza economica come indicato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012;

PRESO ATTO, altresì, che la scelta di aderire al modello organizzativo e gestionale in house providing, risulta essere opportuna ed efficace per la gestione del servizio, risultando tale modello particolarmente flessibile ed idoneo ad assicurare eventuali successive modifiche delle prestazioni da erogare e/o l'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio tali da rendere il modello continuativamente conforme ed adeguato alle esigenze del mercato e del territorio di riferimento, facilitando dunque l'introduzione di modelli innovativi di gestione nel corso di durata dell'affidamento, così come avvenuto, ad esempio, con la progressiva introduzione del progetto Ecuosacco, già testato nel territorio dei Comuni di CEM Ambiente con risultati particolarmente positivi e con vantaggi diretti anche in ordine alle tariffe a carico degli utenti del servizio;

VISTA la relazione tecnico economica predisposta per legittimare l'affidamento in house in favore di CEM Ambiente S.p.A. tenendo conto:

□ dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 221/2012, in forza del quale: "al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

□ dell'incidenza su tale relazione delle disposizioni introdotte dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dandosi espressamente atto, a tale proposito, così come precisato nella predetta relazione:

- della mancata definizione, in Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali ATO e, conseguentemente, dei relativi organi di governo;
- della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta" nonché delle ragioni sottese a tale scelta "con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio";
- della non necessità di dare corso, da parte di CEM Ambiente S.p.A., relativamente all'affidamento del servizio di che trattasi, della realizzazione di specifici interventi infrastrutturali ritenuti essenziali per la puntuale realizzazione del servizio;

□ delle ulteriori prescrizioni stabilite dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che ha ulteriormente ribadito che: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

□ la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, che ha introdotto l'obbligo di sottoporre lo schema di atto deliberativo riguardante l'acquisto di partecipazioni azionarie da parte di amministrazioni pubbliche - da motivare nei termini di cui al primo comma del citato art. 5 - a forme di consultazione pubblica, nello specifico realizzate mediante la preventiva pubblicazione dello schema in forma di avviso informativo con invito a formulare osservazioni;

CONSIDERATO che la predetta relazione, unitamente allo schema di deliberazione e relativi allegati sono stati oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti

controllati – Società partecipate sul sito internet istituzionale del Comune rispettivamente dal giorno 30/04/2020 al giorno 13/05/2020;

RITENUTO che il modello organizzativo e gestionale adottato da CEM Ambiente, unitamente alla proposta tecnico-economica ed operativa formulate per l'assunzione della gestione del servizio, come risultanti dalla documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione, sono tali da consentire e legittimare l'acquisizione della partecipazione azionaria e, conseguentemente, l'affidamento in house del complessivo servizio di igiene urbana;

VERIFICATI attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti la complessiva operazione di acquisto della partecipazione azionaria in CEM Ambiente S.p.A., che si configura come permuta di un pacchetto di azioni detenute da CEM a titolo di azioni proprie a fronte della cessione della proprietà del centro di raccolta comunale e del centro servizi da parte del Comune, sulla base dei seguenti elementi qualificanti:

- il numero delle azioni assegnate al Comune è stato stabilito in complessive n. 590.537 (cinquecentonovantamila cinquecentotrentasette) azioni, in conformità ai principi stabiliti dall'Assemblea degli azionisti di CEM Ambiente S.p.A. per cui le partecipazioni azionarie dei nuovi Enti soci devono essere indicativamente commisurate, in termini di valore percentuale, a quelle detenute dai Comuni già azionisti di pari dimensioni con riferimento al numero di abitanti residenti, anche al fine di assicurare la effettiva rappresentatività del singolo socio garantendo una partecipazione non simbolica ed in ogni caso sostanzialmente adeguata a consentire l'esercizio delle prerogative per il "controllo analogo";
- la valorizzazione di tali azioni è stata determinata sulla base di una specifica perizia di stima del patrimonio di CEM Ambiente S.p.A. redatta a cura dell'esperto dott. Corrado Colombo, dottore commercialista e revisore contabile in Milano, Via Carducci n. 32, ed asseverata in data 12 novembre 2019, come da documentazione fornita da CEM Ambiente S.p.A., attraverso la quale è stato determinato il valore del patrimonio netto complessivo di CEM Ambiente S.p.A. in € 54.492.706,00 e, conseguentemente, il valore di ogni singola azione, pari ad € 3,56 (di cui € 1,00 quale valore nominale ed € 2,56 quale valore di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo delle azioni oggetto di acquisizione da parte del Comune pari ad € 2.102.311,72 (euro duemilionicentoduemilatrecentoundici/72);

PRECISATO che in esito alla positiva istruttoria effettuata sulla prospettata operazione di acquisto della partecipazione sociale in CEM Ambiente S.p.A. ed al conseguente affidamento "in house providing" alla stessa società della gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, ed al fine di dare corso alla stessa, questo Comune intende approvare integralmente e di far propri i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Statuto sociale di CEM Ambiente S.p.A.;
- b) Perizie di stima del patrimonio di CEM Ambiente S.p.A. e del valore del centro di raccolta comunale e centro servizi, siti in Via Portogallo a Cologno Monzese;
- c) Documentazione disciplinante l'affidamento in house del servizio pubblico di igiene urbana, costituita da: - Piano industriale di CEM Ambiente S.p.A. 2016-2020; Capitolato tecnico prestazionale-specifiche organizzative dei servizi con allegato integrativo, tabelle e planimetrie specifiche;
- d) Schema del contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento in house dei servizi di igiene urbana; - Scheda costi di riferimento della platea dei servizi di igiene urbana attivati dal Comune; - Carta di qualità dei servizi erogati; - Studio di benchmarking posizionamento CEM;
- e) Relazione di cui agli art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-operativi economico-finanziari e gestionali dell'affidamento in house;

PRECISATO, altresì, che:

- l'affidamento del servizio, in esito al perfezionamento del procedimento di acquisto della partecipazione in CEM Ambiente S.p.A., si intende in ogni caso subordinato alla

- presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house così come previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto precisato nel punto 9.2 delle Linee Guida n. 7 di attuazione dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
- la presente delibera sarà inoltre inviata alla Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la richiamata relazione, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 sarà invece trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico in conformità all'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
- l'art. 14 del D. L. n. 78/2010 e s.m.i;
- l'art. 34, D.L. n. 179/2012 e s.m.i;
- l'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- gli artt. 5 e 192, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del citato testo unico n. 267/2000, nonché dagli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ALTRESÌ il parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 11 maggio 2020 allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare I "Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale, Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali" nella riunione dell'11.05.2020, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015, esecutiva, espressi rispettivamente:

- dal Dirigente dell'Area Servizi di Supporto – regolarità tecnica;
- dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici– regolarità tecnica;
- dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali – regolarità contabile;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015, esecutiva;

CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI ADERIRE**, quale decisione strategica per l'Ente, relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, al modello proposto dalla società in house CEM Ambiente S.p.A., come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, a tal fine, lo Statuto della società pubblica "CEM Ambiente S.p.A.", allegato alla presente deliberazione e di disporre l'acquisto di n. 590.537 (cinquecentonovantamilacinquecentotrentasette) azioni della predetta società al prezzo unitario di €. 3,56 cadauna azione - e così per un controvalore complessivo dell'operazione pari ad € 2.102.311,72 (euro duemilionicentoduemilatrecentoundici/72), prendendo atto e facendo proprie, a tal fine, le valutazioni risultanti dalle specifiche perizie di stima del patrimonio di CEM Ambiente S.p.A. e del valore del centro di raccolta comunale e centro servizi, siti in Via Portogallo a Cologno Monzese, allegate sub b) alla presente deliberazione e dando conseguente seguito ad un'operazione di permuta delle predette azioni a fronte della cessione della proprietà del centro di raccolta comunale e del centro servizi nei termini che seguono:
 - Azioni da acquistare: n. 590.537 (cinquecentonovantamilacinquecentotrentasette);
 - Valore nominale: € 1,00 (uno) cadauna;
 - Valore sovrapprezzo azioni: € 2,56 (euro due/56) cadauna;
 - Valore complessivo dell'operazione: € 2.102.311,72 (euro duemilionicentoduemilatrecentoundici/72);
 - Valore del centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata oggetto di permuta: € 740.500,00 (euro settecentoquarantamilacinquecento/00) ridotto di un importo pari agli oneri connessi alle imposte di trasferimento del bene che saranno sostenute da CEM Ambiente Spa, in ragione che detta "infrastruttura" sarà oggetto di restituzione al Comune nel caso in cui lo stesso decidesse di uscire dalla compagine societaria ed affidare il servizio di igiene ambientale con altra forma di affidamento, pari ad € 44.430,78 e pertanto per un valore definitivo di permuta pari a € 696.069,22 (euro seicentonovantaseimilazerossessantannove/22);
 - Valore del centro servizi (palazzina uffici, depositi pertinenziali) oggetto di permuta € 1.406.242,50 (euro unmilionequattrocentoseimiladuecentoquarantadue/50);
3. **DI DARE MANDATO** al Sindaco ovvero a Suo delegato formalmente individuato, di procedere all'acquisto delle azioni di CEM Ambiente S.p.A. nei termini del deliberato e, al Direttore d'Area competente, la sottoscrizione del contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento in house dei servizi di igiene urbana;
4. **DI APPROVARE** la relazione redatta ai sensi degli artt. 34 del D.L. 179/2012, 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento "inhouse providing" del servizio di gestione dei rifiuti, come da documento allegato sub e), dando atto che la predetta relazione, completa dei relativi allegati, è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società partecipate del sito internet istituzionale del Comune dal giorno 30/04/2020 al giorno 13/05/2021 dandosi corso alla procedura di consultazione pubblica prevista dal richiamato artt. 5 del D.Lgs. 175/2016;
5. **DI AFFIDARE**, conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana in favore di CEM Ambiente S.p.A. secondo la modalità dell'inhouse providing, la cui durata è pari a 6 anni con decorrenza stabilita dal 01/02/2021, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dalla seguente documentazione, che viene espressamente approvata ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale ovvero: - Piano industriale di CEM Ambiente S.p.A. 2015-2020; Capitolato tecnico prestazionale-specifiche organizzative dei servizi con allegato integrativo, tabelle e

planimetrie specifiche; - Schema del contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento in house dei servizi di igiene urbana; - Scheda costi di riferimento della platea dei servizi di igiene urbana attivati dal Comune; - Carta di qualità dei servizi erogati; - Studio di benchmarking posizionamento CEM;

6. **DI SUBORDINARE** l'affidamento del servizio in favore di CEM Ambiente S.p.A., nei termini di cui al precedente punto 5 del dispositivo, alla presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house così come previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità disciplinate nelle Linee Guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 235/2017;
7. **DI CONFERMARE** che per quanto riguarda le tariffe ed i costi complessivi da applicare al trattamento delle singole frazioni di rifiuto da avviare a trattamento/recupero/smaltimento, le stesse saranno annualmente rideterminate con provvedimento dell'organo di amministrazione della società, come previsto dall'art. 20, comma 2, lett. h) dello Statuto aziendale, e rese efficaci con la delibera di approvazione della relazione programmatica e del budget d'esercizio da parte dell'Assemblea degli Azionisti;
8. **DI DARE ATTO** che tutti i rapporti finanziari saranno subordinati alle verifiche in ordine alla conformità alle disposizioni relative al vigente Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti e a tutte le successive integrazioni e variazioni che dovessero occorrere in corso di vigenza contrattuale;
9. **DI DARE MANDATO** alla Giunta di richiedere e negoziare in futuro, qualora lo si ritenga opportuno, con CEM Ambiente S.p.A., l'attivazione di modalità alternative di espletamento ovvero integrazioni del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, al fine di poter fruire dell'evoluzione tecnologica e di assicurare la massima tutela dell'ambiente e dell'igiene ambientale e di perseguire prioritariamente, in conformità al disposto dell'art. 179 D. Lgs. 152/2006, la prevenzione e la riduzione nella produzione dei rifiuti mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo dei rifiuti e all'incremento e al miglioramento della raccolta differenziata;
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Quindi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

OGGETTO : ADESIONE ALLA SOCIETÀ CEM AMBIENTE SPA – APPROVAZIONE STATUTO E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA STESSA SOCIETÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente
